

## **Antiriciclaggio: il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE)**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 novembre 2007 (Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16/11/2007, n. 76) il decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2005/60/CE (c.d. "Terza direttiva antiriciclaggio"), concernente, tra l'altro, la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. *Il decreto è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione.*

Per ogni approfondimento si rinvia alle prime note allegate al presente comunicato ed ai successivi studi la cui elaborazione è già a buon punto.

### **Il diverso ruolo dei notai**

Preme comunque rilevare che dall'esame complessivo del provvedimento approvato emerge - rispetto al d.lgs n. 56 del 2004 che aveva recepito la seconda direttiva in materia - il diverso ruolo dei notai rispetto a quello degli altri operatori e professionisti, e che ha condotto il legislatore a giudicarlo meritevole di una considerazione e di un trattamento distinto. Un risultato, questo, che premia i continui sforzi del notariato che, nelle opportune sedi, ha sempre ribadito con convinzione, tenacia ed autorevolezza le proprie istanze.

La nuova disciplina specifica il concetto di "operazione" (anche frazionata) e introduce il concetto - distinto da quello di "cliente" - di "titolare effettivo" (persona che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico).

*Il notaio – qualora emergano indici di anomalia - procede all'identificazione del titolare effettivo* (e ciò sembra una dei passaggi più critici della nuova disciplina) anche mediante ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi.

Il d.lgs, tuttavia, non dice con la necessaria definitività che le rilevazioni di quei registri esauriscono gli obblighi di identificazione, sicchè quando il professionista non sia in grado, attraverso visure presso i pubblici registri ovvero con i mezzi in suo possesso, di pervenire ad un'identificazione certa del titolare effettivo, dovrà attenersi alla dichiarazione resa dal cliente, ai documenti acquisiti e, qualora ci siano fondati elementi di sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla congruità dei dati emergenti dai pubblici registri, segnalare l'operazione all'autorità competente

*I professionisti non sono tenuti all'obbligo di registrare i mezzi di pagamento* (art. 36 co. 2); tuttavia, in presenza di indici di anomalia sarà compito del professionista valutare eventuali reticenze del cliente in ordine alle modalità di pagamento, ai fini dell'eventuale segnalazione dell'operazione sospetta

*Il notaio non è assoggettato al generale obbligo di astensione* dall'esecuzione di

prestazioni professionali, in quanto sussiste in capo ad esso un *obbligo di legge di ricevere l'atto*. In generale l'art. 23 pone a carico dei professionisti l'obbligo di astensione (valutando anche se effettuare una segnalazione alla UIF), nell'ipotesi in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Per il notaio che non si astiene ed esegue comunque l'operazione, vi è in ogni caso l'obbligo di informare immediatamente la UIF.

*Per i professionisti scompare l'Archivio Unico Informatico e nasce il registro della clientela.*

## **Il registro della clientela**

*Per i soli notai è consentito di non adottare il registro della clientela*, in quanto la custodia dei documenti, delle attestazioni, degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

Pertanto i dati e le informazioni che non sono contenuti nel repertorio degli atti notarili o negli atti pubblici (o scritture private autenticate), quali ad esempio gli estremi del documento d'identità o di riconoscimento, potranno comunque essere acquisiti e custoditi nei fascicoli di studio rientrando tale modalità nella generica previsione "custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti".

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il notaio e gli altri professionisti continueranno ad avere a loro disposizione gli *indicatori di anomalia*, emanati con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali.

## **Le segnalazioni**

E' previsto che *i professionisti trasmetteranno le segnalazioni* (oltre che direttamente alla UIF) *agli ordini professionali*, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Sarà quindi possibile (e il CNN opererà perché il decreto ministeriale così disponga) che le segnalazioni delle operazioni sospette avvenga solo verso il CNN che provvederà, a sua volta, alla trasmissione all'UIF garantendo altresì l'anonimato del segnalante (*tuttavia le segnalazioni dovranno essere, fino al 1 gennaio 2008, trasmesse al soppresso UIC*).

Il divieto di trasferire denaro contante, libretti di deposito bancario o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi e a qualsiasi titolo, opera *se il valore dell'operazione, "anche frazionata", è complessivamente pari o superiore (non più a 12.500 euro ma) a 5.000 euro*.

Nella medesima prospettiva di maggior rigore nel limitare l'uso di denaro contante, è previsto che "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. *muniti della clausola di non trasferibilità*. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera."

Se il notaio ha già segnalato *un'operazione sospetta di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore all'UIF (anche tramite CNN, come sopra detto), non è tenuto ad effettuare anche la comunicazione al MEF.*

### **I controlli**

*I controlli sui professionisti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione delle prescrizioni dettate dal decreto, sono effettuate dagli ordini professionali e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile.*

*Bruno Barzellotti*

COORDINATORE GRUPPO DI STUDIO  
ANTIRICICLAGGIO COMMISSIONE LEGISLATIVA

---

## **ALLEGATO**

### **Prime note sulla III Direttiva Antiriciclaggio (recepimento da parte del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 novembre 2007 (Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16/11/2007, n. 76) il decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2005/60/CE (c.d. "Terza direttiva antiriciclaggio"), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione per quanto riguarda la definizione di "persone politicamente esposte" e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

Un primissimo giudizio induce a ritenere che:

Il notariato esce da questa esperienza con la consapevolezza che, in un quadro ormai inevitabile derivante da obbligazioni comunitarie (ma ormai collaudato in virtù della vigente II Direttiva), ed in confronto fra voci ed interessi istituzionali, pubblici, privati spesso in contrasto, il suo ruolo è stato in più punti della norma riconosciuto come meritevole di una considerazione e di un trattamento distinti da quelli previsti per altri operatori e professionisti, proprio in virtù delle sue particolarità; e che le istanze che hanno in varie sedi provveduto alla redazione finale della norma, hanno riconosciuto l'autorevolezza, la serietà, la tenacia e la costante buona fede delle proposte e delle critiche notarili, che spesso –come è facile constatare nel corpo del d.lgs - hanno spesso recepito.

Quanto ai punti che merita segnalare in questa primissima analisi, in attesa di leggerne il testo sulla G.U. si osserva quanto segue.

### **Impianto del d.lgs**

L'impianto del decreto, che è una evoluzione e razionalizzazione della materia già vigente, è fondato su una normativa a comparti, per settori di operatività, in modo tale da dare in unico contesto normativo, tutte le discipline (si abbandona il complicato sistema ancor oggi vigente, basato su un continuo rinvio fra diverse fonti normative primarie e secondarie).

I notai trovano il proprio regolamento (insieme ad altre professioni) nel capo III (soggetti destinatari degli obblighi), Art. 12, (Professionisti), lett. C): i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione delle operazioni analiticamente descritte (sostanzialmente, come nel d.lgs 56/2004) con esclusione per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza.

Il d.lgs contiene una serie di precisazioni e affinamenti tecnici. Fra essi:

- specifica il concetto di "operazione": un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
- introduce il concetto di "titolare effettivo", distinto da quello di "cliente": la persona che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico.

L'Art. 19 dà le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, disponendolo che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, mediante un documento d'identità non scaduto.

Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma.

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo *possono decidere di fare ricorso* a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Qui il d.lgs contiene quella che appare la *pecca più grave*; esso non sembra recepire correttamente l'architettura enunziata nella Dir. 2005/60/CE, perché la Dir., in caso di persone giuridiche-clienti, fissa il principio che "si conosce il titolare effettivo quando si conosce la

struttura della proprietà e del controllo su di essa", e impone(va) al legislatore nazionale che le misure tengano conto delle peculiarità delle varie professioni, delle differenze di scala, dell'equilibrio dei costi e benefici per i soggetti obbligati, e delle semplificazioni delle procedure, nel quadro dei principi generali comunitari di necessità e proporzionalità.

Il d.lgs non dice con la necessaria definitività che le rilevazioni dei registri pubblici esauriscono gli obblighi, come emerge dal passaggio in grassetto.

Questo è il punto maggiormente critico del nuovo sistema, e non è completamente conforme alla soluzione per la quale ci siamo battuti.

La genericità di questa definizione è piuttosto allarmante se tale concetto fosse da riconnettere ad uno specifico obbligo d'indagine a carico del professionista diretto a svelare con certezza ed in ogni operazione se ci sia coincidenza tra parte formale e parte sostanziale dell'atto.

Il concetto di titolare effettivo è indirizzato a far emergere il destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie non in via generalizzata per qualunque prestazione professionale e riferito a qualunque cliente, ma esclusivamente se si sia in presenza di operazioni effettuate da enti, persone giuridiche, trust o assimilati, che potrebbero essere strumentalmente utilizzati per assicurare un certo grado di anonimato agli effettivi beneficiari dell'operazione stessa.

La disposizione, peraltro, in un quadro sistematico che ricomprenda al suo interno anche le disposizioni contenute nella III direttiva ed in particolare, il dovere di calibrare l'assolvimento degli obblighi in relazione al rischio concreto di riciclaggio emergente dalle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano le prestazioni professionali, non può non essere ulteriormente circoscritta alle fattispecie dalle quali emergano indici di anomalia che sollecitino il professionista all'acquisizione dei dati ulteriori riferiti al cd. titolare effettivo.

Ciò appare adeguato anche in relazione al bilanciamento "costi/benefici" che costituisce un principio fondamentale espresso nella III direttiva che deve sorreggere l'intero impianto normativo per evitare acquisizione immotivata di dati ed informazioni ingiustificati rispetto agli scopi della normativa.

La tipizzazione delle fattispecie è però già un primo passo concreto per temperare la genericità del concetto; art. 2 dell'allegato tecnico: per titolare effettivo s'intende, *a. in caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, (...)*

In questo modo, la disposizione implicitamente grava il professionista di un non indifferente onere che attiene innanzitutto alla congruità ed alla idoneità del mezzo prescelto per identificare il titolare effettivo.

Scelta che testualmente consente al professionista di decidere alternativamente:

- di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque

contenenti informazioni sui titolari effettivo;

- chiedere ai propri clienti i dati pertinenti;
- ottenere le informazioni in altro modo.

La scelta dello strumento più idoneo per svelare ed identificare il titolare effettivo dovrà essere effettuata - per non rendere la norma inutile nella sua genericità - sulla base di una proporzionata calibratura del rischio concreto.

Se è vero che la scelta del mezzo si lega logicamente alla testuale imposizione al professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio, è altrettanto vero che la scelta di mezzi d'indagine più invasivi della sfera del cliente saranno giustificati esclusivamente in presenza di oggettive anomalie emergenti all'interno dell'operazione.

All'esito delle verifiche effettuate dal professionista potrà, comunque, emergere l'inesistenza di persone fisiche che abbiano un potere di direzione e controllo rispetto ad altri partecipanti all'entità giuridica, così come potrà accadere che il professionista non sia in grado, attraverso visure presso i pubblici registri ovvero con i mezzi in suo possesso, di pervenire ad un'identificazione certa del titolare effettivo.

In questa ipotesi il notaio dovrà attenersi alla dichiarazione resa dal cliente, ai documenti acquisiti e, qualora ci siano fondati elementi di sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla congruità dei dati emergenti dai pubblici registri, segnalare l'operazione all'autorità competente.

Un altro concetto di nuova introduzione è il c.d. approccio basato sul rischio (Art. 20), che gradua in relazione ad esso l'intensità delle azioni e delle misure adottate.

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela –che consistono nell'esonero dagli obblighi di identificazione- sono dati all'Art. 25: i destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente è ad es., un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva, o se il cliente è un ufficio della Pubblica amministrazione.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si osservano criteri generali, con riferimento al cliente, quali natura giuridica; attività svolta; comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione; area geografica di residenza del cliente o della controparte; e con riferimento all'operazione o prestazione professionale: tipologia, modalità di svolgimento; ammontare; frequenza; ragionevolezza dell'operazione.

L'Art. 23 dispone che quando i soggetti al decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali, e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del titolo II, capo III del presente decreto, e si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Un'importante *esclusione dall'obbligo di astensione* è concessa "in quanto sussiste un *obbligo di legge di ricevere l'atto*" (è il caso dell'atto notarile): qui si deve informare la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

L'Art. 28 prevede invece obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque: quando il cliente non è fisicamente presente, si adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate, a titolo esemplificativo: accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti.

### **Obblighi di registrazione (art. 36)**

Gli obblighi di registrazione portano importanti novità semplificanti.

Scompare per il professionista l'Archivio Unico Informatico; il professionista deve dotarsi di un *Archivio della Clientela* formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale registrare dati e operazioni, o, in alternativa, di un registro della clientela cartaceo, nel quale registrare le *generalità* dei clienti, ed a quel punto possono conservare *nel fascicolo gli ulteriori dati* e informazioni.

Il decreto legislativo elenca le seguenti modalità alternative di conservazione dei dati ed informazioni:

1. l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici;
2. il registro della clientela;
3. la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Dunque per i soli notai è riconosciuta la possibilità di adempiere agli obblighi di registrazione dei dati ed informazioni utilizzando gli strumenti di archiviazione e conservazione dati che già utilizza nello svolgimento dell'attività istituzionale, in funzione della semplificazione e dell'inutilità di duplicare attività già svolte dal notaio per altre finalità.

In conseguenza, i dati e le informazioni che non sono contenuti nel repertorio degli atti notarili o negli atti pubblici (o scritture private autenticate), quali ad esempio gli estremi del documento d'identità o di riconoscimento, potranno comunque essere acquisiti e custoditi nei fascicoli di studio rientrando tale modalità nella generica previsione "custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti".

### **Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41)**

Non cambia il contesto che origina l'obbligo di segnalazione. Tuttavia, si prevede espressamente che al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, sono emanati indicatori di anomalia, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali.

Si tratta di un'acquisizione importantissima, essendo il recepimento della nostra istanza,

di avere griglie selettive analitiche, tipologiche, astratte, sulla base di periodici aggiornamenti formali degli indicatori della fenomenologia.

Il comma 4 contiene un'altra importante acquisizione: ancorché i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si debbano astenere dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, è previsto l'esonero dall'astensione se questa "non sia possibile tenuto conto della normale operatività", formula che allude, un po' cripticamente, ma con certezza, alle situazioni notarili in cui l'atto deve essere obbligatoriamente ricevuto in quanto non-contrario agli artt.27 e 28 l.n..

Anche questo è un punto su cui si è molto *insistito da parte del CNN*, in quanto ritenuto cruciale per il comfort della professione, essendo estremamente difficile e pericoloso rifiutare un atto che sarebbe in sé legittimo, ad un possibile criminale.

### **Segnalazioni di sospetto al CNN (art. 43)**

E' istituita inoltre la previsione che i professionisti trasmettono la segnalazione (oltre che direttamente alla UIF) agli ordini professionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Se questo percorso sarà adottato dal CNN, esso costituirà un ulteriore elemento di garanzia dell'anonimato del segnalante, anche se comporterà un'attuazione complessa, delicata e costosa.

### **Limiti all'uso del contante**

Il limite all'uso del contante è sceso a 5.000 euro, anche per gli assegni trasferibili: è "vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (il d.lgs. nell'elenco delle definizioni, definisce operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Nella medesima prospettiva di maggior rigore nel limitare l'uso di denaro contante, l'art. 49 del decreto legislativo detta ulteriori norme dirette a far diventare l'utilizzo del denaro contante sempre più un'eccezione: "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera."

L'obbligo generalizzato della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali si è abbassata da 12.500 euro a 5.000 euro.

E' inoltre posto il divieto di emissione dei cd. assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m.), salvo la possibilità di un tale forma di emissione per essere girare gli assegni



stessi a una Banca o alle Poste Italiane S.p.a. per l'incasso.

E' altresì prevista, come regola di *default* l'emissione degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, con la clausola di non trasferibilità, salvo per quelli di importo inferiore a 5.000 euro per i quali può essere richiesto, per iscritto, dal cliente l'emissione senza la clausola di non trasferibilità.

Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità della girata, come già accennato, è condizionata all'apposizione del codice fiscale del girante, richiesta a pena di nullità della girata, che non consentirà l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno.

Analoghe disposizioni limitative sono disposte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento.

### **Registrazione dei pagamenti**

Il comma 2 dell'art. 36 del nuovo d.lgs. prescrive che *"I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:*

*a. (...)*

*b. con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.*

Sull'obbligo di registrare "i mezzi di pagamento" di cui si fa menzione nella lett. b) del 2° comma si ripropone, pertanto, l'interrogativo che già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame ci si era posti: se ci sia un obbligo generalizzato a carico del notaio di indagare sui mezzi di pagamento relativi alle operazioni svolte tramite il suo ministero e se, simmetricamente, ci sia un obbligo a carico dei contraenti di comunicare al notaio i mezzi utilizzati per eseguire i pagamenti.

Nella normativa antiriciclaggio previgente la relativa prescrizione era contenuta nell'art. 2 della legge 197 del 1991 che espressamente disponeva al 4° comma:

*"La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita".*

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente il contenuto di quella testé riportata che aveva come suoi destinatari "fisiologici" gli enti creditizi e finanziari, ossia quei soggetti che istituzionalmente svolgono operazioni "di cassa".

Per quanto riguarda le prestazioni professionali di tipo contrattuale, al contrario, si era giunti alla conclusione che la disposizione presupponesse, a monte, l'esistenza di un obbligo giuridico che imponesse alle parti di un contratto o, più in generale di un atto notarile, di dichiarare i mezzi di pagamento, così come, ad esempio, relativamente all'obbligo imposto dal comma 22 dell'art. 35 della legge 248 del 2006.

Va detto, ad ulteriore supporto di questa interpretazione, che il termine "operazione" assume una diversa connotazione concettuale, in relazione al soggetto che esegue l'operazione stessa. Ciò è stato espressamente recepito nell'art. 1 del d.lgs. laddove si afferma che per i soggetti passivi del decreto "operazione" è la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, salvo per i professionisti (*rectius*: i soggetti di cui all'articolo 12) per i quali "operazione" è un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

Non sembra, quindi, che possa revocarsi in dubbio che il disposto della lettera b) comma 2 dell'art. 36 assuma un diverso rilievo in rapporto al soggetto di riferimento: professionista o altri soggetti di area finanziaria.

Pertanto - così come si riteneva in precedenza -, in assenza di una disposizione espressa che obblighi i contraenti a comunicare i pagamenti ed a renderli tracciabili, non si ritiene sussista alcun obbligo a carico delle parti relativo all'indicazione dei mezzi di pagamenti (che tuttavia se indicati all'interno dell'atto notarile saranno comunque da conservare) non sussistendo validi motivi che giustifichino una diversa interpretazione dell'attuale disposizione che, semmai, sembra rafforzata dalla articolata definizione del termine "operazione" contenuta nel nuovo d.lgs..

Eventualmente, nel quadro degli obblighi di adeguata verifica, in presenza di indici di anomalia riscontrabili nelle circostanze oggettive e soggettive dell'operazione, sarà demandato al professionista valutare e pesare eventuali reticenze dei clienti, in ordine alle modalità di pagamento, al fine di segnalare l'operazione all'autorità competente come sospetta.

In altri termini, la richiesta di informazioni sulle modalità di pagamento potrebbe, in presenza di indici di anomalia, rientrare nel generale obbligo a carico del professionista di ottenere informazioni sulla natura e lo scopo dell'operazione.